

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. A. Piccinini Avv. G. Sacco Avv. M. Vaggi Avv. A. Gavaudan
Avv. F. Ferretti Avv. G. Buttazzo Avv. B. Laudi Avv. A. Mumolo
Avv. G. Reni SAvv. S. Mangione Avv. R. Tarantini Avv. S. Passante
40122 BOLOGNA - via S.Felice n.6 - tel. 051/220171 (4 linee)
fax 051/220179 - P.I. 03002960379
postacert: giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

- Sezione lavoro - Giudice Unico

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c per impugnazione del
provvedimento di assegnazione di sede/trasferimento nell'ambito
della procedura di mobilità a.s. 2016/2017

con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c. sul sito web del Miur

proposto da Casieri Sara, nata a Magenta il 6.8.1977 e residente a
Bologna in via Tacconi 53 (CSRSRA77M46E801L) rappresentata e
difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Sacco
(SCCGRG51R24A271G - giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it) e
dall'Avv. Francesca Stangherlin (STNFNC71H45F443Z -
francescastangherlin@ordineavvocatibopec.it), entrambi del Foro di
Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in
Bologna, via San Felice 6, come da procura a margine del presente atto

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in
via Guido Reni 4 è domiciliato per legge;
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del
Dirigente legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in
via Guido Reni 4 è domiciliato per legge;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Dirigente
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in
via Guido Reni 4 è domiciliato per legge .

*

FATTO

La ricorrente è una docente della scuola secondaria di secondo grado

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresen-
tarmi e difendermi in
ogni grado e fase del
presente procedimen-
to l'avv. Giorgio Sacco
e l'avv. Francesca
Stangherlin, confe-
rendogli ogni potere di
legge, compreso quello
di richiedere provve-
dimenti cautelari, ri-
nunciare al ricorso,
conciliare, transigere,
rinunciare agli atti ed
accettare la rinuncia,
farsi sostituire, nomi-
nare altri difensori.
Eleggo domicilio nel
loro Studio di Bologna
in via San Felice 6.

Handwritten signature

E autentica

Handwritten signature

Ufficio Unico
Ufficiali Giudiziari
Corte d'Appello di Bologna

N° Cron.

Table with columns for Diritto, Trasferita, Km., Totale, 10% Trasf., Sp. postali, Tot. Gen. and a diagonal line through it.

7 NOV. 2016

7 NOV. 2016 37944

assunta in ruolo nella classe di concorso AD02/ A036 Sostegno nell'ambito della Fase C del Piano Assunzionale straordinario previsto dalla L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) (doc. 1).

Poiché, l'individuazione della ricorrente ai fini dell'assunzione è intervenuta in corso d'anno e in costanza di rapporto di lavoro, la prof. Casieri ¹ ha dovuto partecipare alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Nella domanda di mobilità territoriale² (doc. 2) necessaria per ottenere la titolarità su ambito territoriale, la prof. Casieri indicava quello della Provincia di Bologna³.

Ai sensi di quanto disposto con OM n. 241/2016 (doc. 3 – norme di attuazione del CCNI 8.4.2016 in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA), in detta domanda la ricorrente specificava altresì le proprie preferenze territoriali, secondo un criterio di vicinorietà alla residenza del proprio nucleo familiare⁴, nel seguente ordine:

- 1) Emilia Romagna ambito territoriale 0001 (nдр: Bologna);
- 2) Emilia Romagna ambito territoriale 0004 (nдр: Imolese – Valle Savena);
- 3) Emilia Romagna ambito territoriale 0002 (nдр: S. Giovanni in P. – Ferrarese – Pianura);
- 4) Emilia Romagna ambito territoriale 0006 (nдр: Cento – Area Ovest);

¹ La ricorrente, infatti, ha differito la presa di servizio a tempo indeterminato all'1.7.2016, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 99, L. n. 107/2015 "Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche".

² La citata legge ha infatti previsto che "66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. [...]".

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso".

³ Secondo quanto disposto dall'art. 9 dell'O.M. n. 241/2016 "gli insegnanti aspiranti al movimento nelle fasi B, C e D hanno la possibilità di chiedere, con una sola preferenza tutti gli ambiti di una sola provincia [...]"

⁴ Composto dalla ricorrente e dal suo bambino di 5 anni.

- 5) Emilia Romagna ambito territoriale 0017 (nдр: Ravenna – Faenza – Lugo);
- 6) Emilia Romagna ambito territoriale 0009 (nдр: Modena);
- 7) Emilia Romagna ambito territoriale 0007 (nдр: Forlì – Cesena);
- 8) Emilia Romagna ambito territoriale 0016 (nдр: Ravenna);
- 9) Veneto ambito territoriale 0025 (nдр: Rovigo).

Con la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna dell'esito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/17, la prof. Casieri apprendeva di essere stata trasferita d'ufficio all'ambito territoriale Veneto 0001⁵, non richiesto.

Con mail del 13.8.2016, l'amministrazione le comunicava infatti che la sua domanda non era stata accolta e che *“per l'a.s. 2016/17, ha ottenuto il Trasferimento presso: VENETO AMBITO 0001, TIPOLOGIA DI POSTO: SOSTEGNO”* (doc. 4).

A seguito della pubblicazione, sui siti istituzionali degli Istituti di istruzione secondaria dell'ambito territoriale Emilia Romagna 0018 (Reggio Emilia), dell'elenco dei posti disponibili per l'organico dell'autonomia per il completamento delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/17 (docc. 5 - 11), la ricorrente aveva modo di verificare che sul Sostegno risultavano esserci 17 posti vacanti e disponibili⁶ mentre con le operazioni di mobilità ne erano stati assegnati solo 16⁷ (doc. 12, comunicazione esito della mobilità sull'ambito territoriale Emilia Romagna 0018, Reggio Emilia - elenco).

Poiché dunque in detto ambito territoriale – che, come risulta anche dalla tabella di vicinanza tra le province (doc. 13), era certamente più vicino alla provincia di Bologna di quella di Verona Nord presso cui era stata trasferita – **risultava esservi libero e vacante, perché non assegnato ad alcun aspirante alla mobilità, un posto di Sostegno**, con atto del 25.8.2016 la ricorrente presentava reclamo, con contestuale tentativo di conciliazione (doc. 14), avverso il suo mancato trasferimento - in

⁵ Si precisa che l'ambito territoriale “Veneto 0001” è quello relativo alla provincia di Verona, Area Nord.

⁶ E più precisamente: 3 posti di sostegno presso l'IIS “Silvio D'Arzo”, 5 posti di sostegno presso l'IIS “A. Motti”, 1 posto di sostegno presso l'IIS “Nobili”, 1 posto di sostegno presso l'IIS “Matilde di Canossa”, 1 posto di sostegno presso l'IIS “Filippo Re”, 2 posti di sostegno presso l'IIS “Chierici” e 4 posti di sostegno presso l'IIS “Scaruffi Levi Tricolore” (cfr. docc.).

⁷ Da tale documentazione risultavano trasferiti presso l'ambito territoriale de quo per la copertura di posti di sostegno i signori: Arpaia Grazia, Schimmenti Silvana, Silla Antonina, Abbate Paolo, Bifulco Beatrice, Cirillo Pellegrino, Crisologo Andrea, Guida Anna, Gangemi Valeria, Mauro Anna Maria, Nicastro Antonietta, Iannerelli Angela, Piraino Elisabetta, Ronza Carmela, Scilipoti Salvatore e Terrone Sandra

violazione della L. n. 107/2017, del CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016 nonché dell'O.M. n. 241/2016 - in detto ambito territoriale.

Detta istanza rimaneva tuttavia priva di risposta.

A decorrere dal 1.9.2016, quindi, la prof. Casieri, al solo fine di non essere licenziata, prendeva servizio presso l'istituto alberghiero "L. Carnacina" di Bardolino, sobbarcandosi così un viaggio di quasi 3 ore al giorno per raggiungere la scuola di destinazione e, ovviamente, di quasi 3 ore per tornare alla propria abitazione.

Solo grazie al fatto che, a decorrere dal 24.9.16, la prof. Casieri ha ottenuto di essere assegnata al Liceo Artistico "Arcangeli" di Bologna, per l'a.s. 2016/17 (doc. 15), gli effetti dirompenti che l'ingiusto ed erroneo trasferimento disposto dall'amministrazione stava determinando nella sua vita familiare hanno potuto trovare temporanea attenuazione.

DIRITTO

Il trasferimento d'ufficio della prof. Casieri all'ambito territoriale Veneto 0001 è stato disposto dall'amministrazione convenuta senza rispettare l'ordine degli ambiti territoriali indicati, nella domanda, dalla ricorrente, con conseguente violazione, oltre che della normativa che ha disciplinato le operazioni di mobilità indette per l'a.s. 2016/17, ed in particolare quanto disposto dall'art.1, co 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dagli artt. 2 e 6 del CCNI mobilità scuola dell'8.4.2016 e dall'O.M. n. 241/2016 (cfr. doc. 3), anche dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A (art. 97 Cost).

L'amministrazione ha infatti sostanzialmente operato come se tali disposizioni non esistessero ed un tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta; esso inoltre appare lesivo della dignità e della personalità del lavoratore.

Esaminiamo brevemente le disposizioni citate.

Come precisato, la ricorrente è stata assunta nella fase C del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015.

Tale disposizione ha infatti stabilito che *"per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.*

Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui

all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili_inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”.

Alla normativa citata è seguito il CCNI sulla mobilità 8.4.2016 (cfr. doc. 16 – Estratto CCNI).

L'art. 2, comma 3, del suddetto CCNI, in particolare ha **individuato i criteri in base ai quali deve avvenire il trasferimento d'ufficio**, prevedendo che “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. **L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM”.**

La successiva O.M. n. 241/2016, all'art. 9, comma 17, ha poi chiarito che “Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle provincie italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le

province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M."

Le regole dunque sono chiare: se non è possibile accogliere la domanda del docente ed il trasferimento avviene d'ufficio, il docente deve essere assegnato nel primo ambito disponibile da individuarsi partendo dalla provincia di immissione in ruolo e utilizzando le tabelle ufficiali di vicinanza degli ambiti e delle provincie.

Di conseguenza, essendoci, come abbiamo visto, nell'ambito territoriale Emilia Romagna 0018 per il sostegno **un posto libero e vacante (non assegnato ad alcun aspirante alla mobilità), il trasferimento d'ufficio della ricorrente all'ambito territoriale Veneto 0001 (Verona Nord) appare palesemente illegittimo.**

Ciò in quanto, come risulta dalla tabella di vicinorietà tra provincie che si produce (cfr. doc. 13), la provincia di Reggio Emilia è certamente più vicina di quella di Verona, se si parte dalla provincia di immissione in ruolo della ricorrente, quella di Bologna.

Istanza ex art. 150 c.p.c.

Qualora il Tribunale adito ritenga sussistere i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione sul sito internet dedicato dal MIUR stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria

Tutto ciò premesso

I sottoscritti difensori nell'interesse di parte ricorrente chiedono che il Tribunale di Bologna - Giudice Unico del Lavoro adito,

voglia

previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, in accoglimento del presente ricorso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

nel merito

- **accertare e dichiarare** nei confronti delle amministrazioni convenute, come sopra rappresentate e difese, l'illegittimità del trasferimento della ricorrente nell'ambito territoriale Veneto 0001 Verona Nord, nonché **accertare** il diritto della stessa al trasferimento nell'ambito territoriale Emilia Romagna 0018 - Reggio Emilia ad essa spettante, ovvero in altro ambito da individuarsi nel rispetto dei criteri previsti dalla L.

n. 107/2015, dal CCNI 8.4.2016, dall'O.M. n. 241/2016 e delle tabelle di vicinorietà degli ambiti e delle province;

- **condannare** le amministrazioni convenute, come sopra rappresentate e difese, ad assegnare la ricorrente ad una scuola dell'ambito Emilia Romagna 0018 ovvero di un'altro ambito, da individuarsi in applicazione dei criteri stabiliti dalla L. n. 107/2015, dal CCNI 8.4.2016, dall'O.M. n. 241/2016 e delle tabelle di vicinorietà degli ambiti e delle province e nel rispetto quindi dell'ordine di preferenze espresso dalla prof. Casieri nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17, dell'ordine di vicinorietà a partire dall'ambito territoriale di immissione in ruolo - Emilia Romagna 0001 – nonché del punteggio regolarmente acquisito e della fase di appartenenza.

- **condannare** l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese legali, comprese IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

In via istruttoria

occorrendo, si chiede voglia l'adito Giudice del Lavoro ordinare al MIUR convenuto ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di esibizione all p.a. ex art. 213 cpc) di produrre in giudizio il c.d. Algoritmo ovvero il principio logico- matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede Ambito Veneto 0001, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente alla sede di attuale adibizione

*

Si dichiara che trattasi di causa in materia di pubblico impiego il cui valore è indeterminato e che la ricorrente come da documentazione reddituale che si allega è esente dal pagamento del contributo unificato.

*

I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it; francescastangherlin@ordineavvocatibopec.it; o al seguente numero fax : 051/220179.

*

Si depositano:

1. Decreto di conferma in ruolo;
2. domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale;
3. O.M. n. 241/2016 norme di attuazione del CCNI 8.4.2016 in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
4. Mail 13.8.2016: notifica assegnazione nuova sede scolastica / ambito;

- 5 – 11 Avvisi pubblici di disponibilità posti nell'Organico dell'Autonomia pubblicati da istituti scolastico dell'ambito territoriale Emilia Romagna 0018 – Reggio Emilia
12. comunicazione esito della mobilità sull'ambito territoriale Emilia Romagna 0018, Reggio Emilia
13. tabella di vicinanza tra le province
14. reclamo avverso mancato trasferimento su ambito territoriale Emilia Romagna 0018 e contestuale tentativo di conciliazione
15. provvedimento di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 presso il liceo artistico "F. arcangeli" di Bologna
16. CCNI 8.4.2016 - Estratto
17. autocertificazione reddituale e documento di identità.

Bologna 25.10.2016

Avv. Giorgio Sacco

Avv. Francesca Stangherlin

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi **27 OTT. 2016**



Il Funzionario Cancelliere

*Il Funzionario Giudiziario
Massimo Mascagni*



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

3246

R.G.L. N.

CRON. N.

8889

Il Giudice del lavoro - dott. Dr. M. MARCHESINI

IL GIUDICE

letto il ricorso,
visto l'art. 420 c.p.c.

FISSA

per la comparizione personale delle parti e la discussione

l'udienza del 10-04-2017 ore 9.45

nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n. 1.

Autorella ha notified del ricorso ai contumenziali dattini dal MIUR, a uenno di pubblicare nel nro del MIUR.

Bologna, 28-10-2016

IL GIUDICE

Dr. M. MARCHESINI

Il Funzionario o il Collaboratore

Autorella

Tribunale di Bologna

Copia conforme all'originale

Bologna

-- 2 NOV. 2016



Il Funzionario o il Collaboratore

Autorella

Predisposta copia autentica in data 02.11.2016

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta di **Casieri Sara** rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Sacco e Francesca Stangherlin

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario. – addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Bologna – ho notificato copia presente atto a:

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Bologna via Guido Reni n.4

Ivi consegnandone copia a mani di:

Bo 07 NOV. 2016

In dipendenza sig. ALLE RUZZO-GIANLUCA
incaricato di ricevere le notifiche

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PATRIZIA PRESTATO

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Dirigente legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Bologna e domiciliato per legge presso i suoi uffici in via Guido Reni n.4

Ivi consegnandone copia a mani di:

Bo 07 NOV. 2016

In dipendenza sig. ALLE RUZZO-GIANLUCA
incaricato di ricevere le notifiche

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PATRIZIA PRESTATO

Ufficio Scolastico Regionale per il veneto, in persona del Dirigente legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Bologna e domiciliato per legge presso i suoi uffici in via Guido Reni n.4

Ivi consegnandone copia a mani di:

Bo 07 NOV. 2016

In dipendenza sig. ALLE RUZZO-GIANLUCA
incaricato di ricevere le notifiche

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PATRIZIA PRESTATO